

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 8 marzo 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016) 43)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede la destinazione, entro il 30 giugno 2020, ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), della banda di frequenza dei 700 MHz (694-790 MHz), attualmente utilizzata per le trasmissioni in digitale terrestre (DTT);

ricordato che il passaggio alla tecnologia televisiva digitale ha reso più efficiente l'utilizzo dello spettro e che, in tale contesto, la banda degli 800 MHz (790-862 MHz, cosiddetto "dividendo digitale") è stata la prima porzione della banda di trasmissione televisiva UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga di comunicazione senza fili nell'Unione;

rilevato che il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), istituito con la decisione 2002/622/CE e composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, il 19 febbraio 2015 ha espresso un parere sulla proposta di decisione, in cui afferma che il fabbisogno di frequenze per le telecomunicazioni di rete mobile (IMT) ammonterà, nel 2020, a un totale di quasi 2000 MHz, e che, in tale contesto, la banda di frequenza dei 700 MHz rappresenta un contributo limitato, ancorché necessario, alle necessità della rete di comunicazione, soprattutto per la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali e per le reti interne a strutture urbane, mentre lo sviluppo nelle zone urbane più popolate si baserà soprattutto sulle frequenze superiori a 2 GHz;

rilevato che al punto 3 del predetto parere, il gruppo RSPG raccomanda agli Stati membri di destinare il prima possibile la banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB), ma ritiene che gli Stati membri debbano poter decidere, per giustificati motivi, di ritardare tale destinazione per ulteriori due anni oltre la data del 2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure finalizzate al ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai fini del funzionamento del mercato interno;

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato in quanto solo con un'azione europea di armonizzazione è possibile raggiungere l'obiettivo della destinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), evitando approcci nazionali divergenti e limitando così le interferenze transfrontaliere;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si ritiene che il vincolo della realizzazione del cambio di destinazione entro l'anno 2020 sia eccessivamente stringente, considerato che le licenze rilasciate per il digitale terrestre scadono non prima del 2032, che molti titolari di licenza devono essere riallocati al di sotto dei 694 MHz, e che sarebbe utile attendere una maggiore diffusione delle nuove tecnologie, quali DVB-T2 e HEVC (*High Efficiency Video Coding*), che consentono un uso più efficiente dello spettro;

a tale riguardo, si ritiene opportuno inserire, all'articolo 1 della proposta di decisione, la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione della banda di frequenza dei 700 MHz, dalle trasmissioni in digitale terrestre ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB).

Roberto Cociancich